



## Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

**Modifica del 19 dicembre 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018<sup>1</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

*Art. 34 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3 lett. d<sup>bis</sup>–d<sup>quater</sup>*

<sup>2bis</sup> Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea riguardanti la definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne ed erogati in virtù degli articoli 5 paragrafo 5 lettera b, 15 e 17 del regolamento (UE) n. 515/2014, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.

<sup>3</sup> Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) n. 514/2014<sup>2</sup>, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA, e riguardino:

d<sup>bis</sup>. le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione, e siano stati erogati in virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 lettera a del regolamento (UE) n. 514/2014;

d<sup>ter</sup>. le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione e siano stati erogati in virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 lettera b del regolamento (UE) n. 514/2014;

<sup>1</sup> RS 142.204

<sup>2</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4.

d<sup>quater</sup>. gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo e siano stati erogati in virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) n. 514/2014;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

19 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr